

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 22/11/2018

FATTO

La parte ricorrente lamenta la mancata consegna della documentazione bancaria richiesta, chiedendo altresì il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione in CRIF e la restituzione di quanto illegittimamente addebitato a titolo di capitalizzazione degli interessi.

In particolare, con il ricorso la ricorrente afferma:

- di avere, presumibilmente nel 1995, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, acceso un rapporto di conto corrente presso la convenuta;
- che, già durante l'operatività della ditta individuale si è trovata in difficoltà economica, con conseguente applicazione di interessi;
- verso la fine del 2003 ha dunque costituito una nuova s.r.l., accendendo un secondo rapporto di conto corrente;
- detta società si è trovata parimenti in difficoltà già nel 2005, anche perché la banca, visto lo sconfinamento dei fidi concessi per entrambi i conti correnti, ha iniziato a domandare insistentemente il totale rientro degli stessi;
- nell'ambito delle successive trattative, la banca ha richiesto duplici garanzie, ed infine, nel 2006 ha concesso due prestiti per il rientro dell'esposizioni debitore - rispettivamente della ditta individuale e della S.r.l. - , in virtù del quale le prime 24 rate (su 94 totali) coprivano solo interessi;

- è poi seguito un nuovo periodo di difficoltà a fronte del quale prima la banca ha rigettato la richiesta di sospensione del debito, concedendo poi, nel 2012, il rinnovo per i due prestiti;
- a partire dal 2013, per circa due anni, la cliente non è più riuscita a far fronte ai pagamenti delle rate e la banca ha continuato a capitalizzare interessi, assumendo un atteggiamento restrittivo;
- nel 2014 ha versato € 25.000, 00 con unione dei due prestiti in un unico prestito personale - per € 82.075,81, da rimborsarsi in 10 anni - e contestuale chiusura dei conti correnti;
- nel mese di agosto/settembre 2016 ha cessato definitivamente i versamenti;
- il 05.10.2016 ha richiesto nuovamente tutti i documenti bancari della ditta e della società, al fine di sottoporli a controllo e verifica, data la probabilità di riscontrare usura e anatocismo;
- ha inviato una serie cospicua di reclami alla banca, nonché esposti alla Banca d'Italia, anche in relazione all'intervenuta segnalazione in CR, senza ottenere adeguato riscontro dall'intermediario.

Ciò esposto, la cliente dichiara *"...di voler procedere alla richiesta dei documenti iniziali (punto d) al fine di verificare le procedure poste in essere da allora fino ad oggi, dall'[intermediario], affinché si possa sottoporre ad analisi tutte le condotte tenute dagli stessi, verificando, inoltre, nello specifico la capitalizzazione degli interessi e altre modalità di condotta non previste dalla normativa. Chiedo infine non solo il risarcimento per la segnalazione in crif, la quale mi comporta notevoli disagi, bensì anche la restituzione di somme per condotte di anatocismo"*,

Con le controdeduzioni l'intermediario ha eccepito, in rito, la parziale non corrispondenza tra ricorso e reclamo, dato che in quest'ultimo - ed anche nelle varie richieste - non è mai stato menzionato il presunto anatocismo e il risarcimento per la segnalazione in CRIF.

Nel merito, l'intermediario ha precisato:

- di essersi sempre attenuto alla normativa di volta in volta vigente in materia di capitalizzazione degli interessi, adeguandosi alla delibera CICR del 09.02.2000;
- che la cliente svolgeva l'attività di consulente finanziario presso altro intermediario proprio in relazione a finanziamenti e mutui, e dunque aveva esperienza in materia;
- di aver consegnato alla cliente copia della documentazione contrattuale richiesta;
- che nel 2017 la banca ha inviato due richieste di incontro alla cliente al fine di chiarire in modo definitivo quali altri documenti, oltre a quelli già consegnati, mancavano, senza ottenere risposta dalla medesima;
- avendo la cliente scelto la lingua tedesca alla data di apertura del conto corrente del 1995, i documenti sono stati redatti in tale lingua e la banca non effettua traduzioni per i clienti, come spiegato anche alla Banca d'Italia in risposta all'esposto della cliente;
- che il passaggio a sofferenza della posizione della cliente è avvenuto in data 03.04.2017 ed è stato preceduto da diversi avvisi.

Con le conclusioni l'intermediario chiede, rilevata l'assenza di qualsivoglia irregolarità ad essa imputabile, di rigettare in toto ogni istanza avanzata dalla ricorrente.

La cliente ha replicato:

- di avere risposto alla richiesta di incontro avanzata a maggio 2015, senza tuttavia ottenere risposta;
- di aver più volte precisato e ribadito quali documenti necessita;
- di aver costituito la S.r.l. al fine di *"produrre nuove risorse che potevano fungere da potenziale per eliminare il debito"*;

- che *“l'esame documentale, il controllo e la verifica sul processo posto in essere, dovrà essere effettuato in modo analitico sulle citate posizioni le quali sono potenziale frutto di inasprimenti e ricapitalizzazione di interesse”*;
- di esser disponibile ad un incontro con il personale dell'intermediario onde chiarire i documenti di cui necessita.

DIRITTO

In via preliminare, si rileva che la cliente nel ricorso si è qualificata come consumatore. Tuttavia la ricorrente afferma di aver aperto i due rapporti di conto corrente nell'ambito della propria attività di impresa (cfr. anche visura della omonima ditta individuale *sub* all. 4 controdeduzioni e contratto del 2003 di cui risulta titolare la S.r.l. costituita dalla ricorrente, *sub* all. 2 controdeduzioni).

Alla stregua delle dichiarazioni e della documentazione di cui sopra, il Collegio osserva come la qualità di consumatore, indicata dalla ricorrente, non appaia corretta. Si rende pertanto necessaria la riqualificazione del ricorso e la sua decisione nella composizione del Collegio per le controversie che vedono come parte un “non consumatore”.

L'intermediario, in rito, eccepisce la parziale non corrispondenza tra reclamo e ricorso, per ciò che concerne le domande di risarcimento del danno a seguito di segnalazione in Crif e di restituzione di quanto indebitamente corrisposto per anatocismo.

Sul punto si rileva che la cliente ha prodotto una comunicazione inviata all'intermediario preliminarmente al ricorso - con relativo avviso di ricevimento da cui risulta la ricezione da parte dell'intermediario il 08.06.2017 (cfr. all. 2.K) - con la quale vengono anticipate le due domande menzionate.

In relazione alla contestazione di anatocismo, si riscontra in ogni caso che:

- la cliente non precisa in alcun modo la sua doglianza, anzi rimettendo genericamente al controllo dell'arbitro la “capitalizzazione degli interessi” operata dall'intermediario;
- la cliente non produce documentazione a sostegno della sua richiesta (non versa in atti alcun estratto conto).

A prescindere dall'incompletezza della documentazione versata in atti (sul punto v. *infra* anche quanto si dirà a proposito delle richieste documentali della ricorrente), l'istanza in tema di anatocismo non è meritevole di accoglimento, posto che non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio (Coll. Milano, nn. 1149/2014; 1894/2013).

In relazione alla segnalazione in CRIF, la cliente non ha allegato il prospetto delle segnalazioni a suo carico.

L'intermediario ha riconosciuto, comunque, di aver proceduto alla segnalazione, precisando che *“Il passaggio a sofferenza della posizione è avvenuto in data 3/04/2017. Prima di tale data la banca ha inviato diversi avvisi...in data 27/02/2017,...in data 24/03/2017”* (all. 10 controdeduzioni).

La cliente non ha contestato la ricezione di detti avvisi, che peraltro ha prodotto (cfr. all. 2 ricorso).

In ordine al requisito sostanziale per la segnalazione in Crif, è la stessa cliente nel ricorso a riconoscere di essersi più volte - già nel primo periodo di attività, iniziata nel 1995 - trovata in difficoltà economiche, con conseguenti sconfitti, stipula di vari piani di rientro, sino al finanziamento personale del 2014, in relazione al quale la medesima afferma di avere cessato i versamenti dal mese di agosto/settembre 2016.

In ogni caso, la cliente non allega alcun elemento a riprova del danno lamentato in conseguenza della segnalazione.

La domanda in punto di segnalazione in CRIF non risulta pertanto meritevole di accoglimento.

Con riferimento alla richiesta documentale, si osserva che nel ricorso il cliente indica i documenti di cui chiede la consegna (si riporta di seguito il punto d del ricorso, richiamato dal cliente nella domanda): *“contratti iniziali, regolamenti, modifiche, gli allegati, documenti di sintesi, piani di ammortamento originari e piani di ammortamento aggiornati (sia per la ditta individuale...nonché per la...sr)”*.

L'intermediario in sede di controdeduzioni ha allegato:

- i) il contratto di conto corrente del 1995 e relativo estratto conto del 30.06.2000 (cfr. all. 1 controdeduzioni);
- ii) relativo estratto conto al 30.06.2000 (cfr. all. 3, in lingua tedesca);
- iii) secondo contratto di conto corrente del 2003 (cfr. all. 2, in lingua tedesca);
- iv) piano di ammortamento del contratto di finanziamento personale del 27.06.2014.

Afferma di aver già consegnato alla cliente una serie di documenti analiticamente indicati nelle controdeduzioni.

in sede di repliche la cliente non ha contestato la mancata ricezione della documentazione che l'intermediario afferma aver trasmesso, ribadendo comunque l'oggetto della sua richiesta documentale.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la richiesta documentale della ricorrente non risulta meritevole di accoglimento, in considerazione sia del suo tenore oltre modo generico sia della circostanza che, a fronte dei documenti depositati in atti dall'intermediario e della dichiarazione puntuale del medesimo di avere consegnato una serie di ulteriori documenti, l'istante si è limitata a ribadire la richiesta generica iniziale, senza alcuna doverosa specificazione dei documenti ancora richiesti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA